

Codice DB1413

D.D. 22 febbraio 2013, n. 459

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 19/13 relativa alla richiesta di concessione breve per la realizzazione di una pista temporanea di cantiere nell'alveo del torrente Anza, a monte della diga Edison, nel comune di Ceppo Morelli (VB). Richiedente: Ditta Ilesa Srl.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare la Ditta ILESA S.r.l., con sede legale in via Ospedale Vecchio n. 3/A a Pordenone alla realizzazione di una pista provvisoria in alveo del torrente Anza con attraversamento a guado, a monte della diga Edison nel comune di Ceppo Morelli (VB) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nell'istanza del 18/12/2012 ns. prot. n. 94593/DB14.13 e successiva integrazione del 25/01/2013 ns. prot. n. 6557/DB14.13, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- L'autorizzazione è accordata per un periodo pari a 3 (tre) mesi a partire dalla data del presente atto, termine oltre il quale il guado dovrà essere completamente rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi. E' fatta salva la facoltà di richiedere una proroga qualora, per giustificati motivi tecnici, si rendesse necessario mantenere l'opera oltre tale termine.
- Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua.
- I lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.
- Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.
- Il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, la rimozione dell'opera nei termini previsti al punto precedente.
- L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.
- Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.
- La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il

quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto dei seguenti versamenti eseguiti a favore della Regione Piemonte:

- € 180,00 con versamento su c.c.p. in data 01/02/2013 a titolo di canone per l'occupazione di sedime demaniale;
- € 180,00 con versamento su c.c.p. in data 01/02/2013 a titolo di deposito cauzionale;
- € 50,00 con versamento su c.c.p. in data 01/02/2013 a titolo di rimborso spese di istruttoria.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole